

D.M. 31 dicembre 2020

Aggiornamento del 15.03.2021 (comprensivo di seconda integrazione da pag. 15)

DEFINIZIONI - DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTE

D. Cosa si intende per attività effettivamente svolte?

R. Si intendono attività effettivamente svolte tutte le attività programmate e realizzate. Solo per i soggetti già sostenuti dal contributo FUS ai sensi del d.M. 27 luglio 2017 tutte le attività effettivamente realizzate nel biennio 2020 e 2021 saranno oggetto di un'unica rendicontazione, da rendere entro le date indicate alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2, e concorreranno nel loro complesso alla verifica del raggiungimento dei minimi richiesti.

DEFINIZIONI - DEFINIZIONE DI RIPROGRAMMAZIONE

D. Cosa si intende per riprogrammazione o attività riprogrammate?

R. La riprogrammazione delle attività fa riferimento a quelle attività che sono state originariamente programmate per il 2020, poi cancellate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e successivamente inserite nella programmazione del 2021 in seguito alla riapertura.

DEFINIZIONI - DEFINIZIONE DI "NUOVA ISTANZA"

D. Cosa si intende per "nuova istanza"?

R. Si considera nuova istanza, ai sensi dell'art.2 del D.M. 31 dicembre 2020, un Soggetto che presenta istanza di contributo per il 2021 e che non ha ricevuto contributi a valere sul FUS in ciascuno dei tre anni del triennio 2018-2020.

DEFINIZIONI - REQUISITI MINIMI DI ATTIVITÀ

D. Cosa sono i requisiti minimi?

R. I requisiti minimi sono i dati quantitativi minimi relativi alle attività che ogni Soggetto deve realizzare per ottenere il contributo e sono specificati, per i Soggetti già finanziati dal FUS nel corso del triennio 2018-2020, agli articoli di riferimento del settore di appartenenza del d.M. 27 luglio 2017 e, per le nuove istanze, all'Allegato A del d.M. del 31 dicembre 2020.

In applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.M. del 31 dicembre 2020, solo per i Soggetti che hanno già ottenuto un contributo a valere sul FUS per il triennio 2018-2020, concorre al raggiungimento dei minimi, oltre alle attività del 2021, anche l'attività realizzata nel 2020.

DEFINIZIONI - DEFINIZIONE DI FIDEJUSSIONE

D. Cosa è una fidejussione? Come la si ottiene?

R. La fidejussione è un contratto, regolato dall'art. 1936 del Codice civile, attraverso il quale un soggetto fideiussore (tipicamente un istituto bancario o assicurativo) si obbliga, nei confronti di un creditore, a soddisfare in via accessoria un'obbligazione assunta da un debitore. Nel caso specifico, si ritiene che il Soggetto istante che richieda l'anticipazione del contributo di cui all'art. 2, comma 8 e all'art. 4, comma 7, debba produrre, con un fideiussore di riferimento, idonea garanzia all'Amministrazione.

MODULISTICA E TERMINI - TERMINI DI RENDICONTAZIONE 2020

D. Sarà richiesta, a gennaio 2021, la rendicontazione delle attività realizzate nel 2020?

R. No. La rendicontazione delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021 sarà richiesta nel 2022, entro le date riportate all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del d.M. 31 dicembre 2020.

D. L'art. 1, comma 2, prevede: "La restante quota del contributo è erogata nell'anno 2022 sulla base delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021 e rendicontate con la presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017".

Si richiede un chiarimento in merito alle modalità di rendicontazione delle attività svolte nel 2020 e inoltre si richiede conferma che non è previsto un rendiconto economico dell'anno 2020 e conferma che la rendicontazione delle attività 2020 siano da sommarsi a quelle svolte nel 2021 per concorrere al raggiungimento dei parametri necessari all'erogazione del saldo 2021.

R. La rendicontazione del 2020 costituirà una sezione della rendicontazione dell'annualità 2021 nei termini e nelle modalità indicate dal d.M. 31 dicembre 2020. Solo per i Soggetti di cui all'art. 1 del d.M. 31 dicembre 2020 ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, indicati dal d.M. 27 luglio 2017 all'articolo di riferimento del relativo settore di appartenenza, le attività effettivamente realizzate nel 2020 e rendicontate si sommano alle attività realizzate nel 2021 e rendicontate e il loro insieme costituisce la base per il calcolo del raggiungimento dei requisiti minimi di attività. Rimane fermo che nella compilazione del preventivo 2021 tutti i soggetti dovranno impegnarsi a rispettare tutti i requisiti minimi previsti.

D. L'art. 1, comma 3, lett. b) inserisce tra gli elementi della rendicontazione "la conformità delle attività alle misure di sicurezza connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19".

Si chiede conferma che tale conformità sia validata da un'autocertificazione del legale rappresentante.

R. Sì.

D. Un Soggetto che ha già ottenuto contributi triennali a valere sul FUS in un settore previsto dal d.M. 27 luglio 2017 può effettuare istanza nel 2021 per un altro settore? R. No.

D. L'art. 2, comma 1, prevede: "Per l'anno 2021, possono presentare istanza per il riconoscimento di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo gli organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti i tre anni del triennio 2018-2020 afferenti ai settori già individuati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, o ai nuovi settori di cui all'Allegato A al presente decreto, nel rispetto dei livelli minimi di attività e ai requisiti di ammissibilità ivi indicati. Sono escluse nuove Istanze presentate ai sensi degli articoli 10 "Teatri Nazionali", 11 "Teatri di rilevante Interesse culturale", 18 "Teatri di Tradizione", 19 "Istituzioni Concertistico Orchestrali", 20 "Attività liriche", 26 "Centri di produzione della danza", 14 "Centri di produzione di teatro", 15, 22, 27 e 38 "Circuiti regionali" del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni".

Si chiede di confermare la possibilità di presentare nuove istanze sia per i soggetti previsti nell'Allegato A che per altri organismi, anche pubblici, individuati dal DM 27 luglio 2017. Si chiede, inoltre, di confermare, la possibilità di presentare nuove istanze per i soggetti che abbiano ottenuto nel triennio precedente un finanziamento per un progetto speciale.

R. I Soggetti autorizzati a presentare domanda ai sensi dell'art. 2 del D.M. 31 dicembre 2020 sono esclusivamente coloro che appartengono ai settori individuati dall'Allegato A. In merito alla natura giuridica è necessario fare riferimento a quanto contenuto nel medesimo allegato al d.M..

Qualora rientranti nelle condizioni esposte al precedente paragrafo, possono presentare domanda come nuove istanze quei Soggetti che abbiano ottenuto contributi a valere sul FUS per un progetto speciale nel triennio 2018-2020, ma non contributi ordinari triennali.

D. art. 2, comma 1: “Per l’anno 2021, possono presentare istanza per il riconoscimento di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo gli organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti i tre anni del triennio 2018-2020 afferenti ai settori già individuati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, o ai nuovi settori di cui all’Allegato A al presente decreto, nel rispetto dei livelli minimi di attività e ai requisiti di ammissibilità ivi indicati. Sono escluse nuove istanze presentate ai sensi degli articoli 10 “Teatri Nazionali”, 11 “Teatri di rilevante Interesse culturale”, 18 “Teatri di Tradizione”, 19 “Istituzioni Concertistico Orchestrali”, 20 “Attività liriche”, 26 “Centri di produzione della danza”, 14 “Centri di produzione di teatro”, 15, 22, 27 e 38

“Circuiti regionali” del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni.”

È possibile - fermi restando i minimi individuati nell’Allegato A del presente decreto, avere conferma che saranno considerati un valido precedente i criteri di accesso al contributo extrafus (DM 23 aprile 2020)? Ovvero che verranno equiparate a Prime Istanze anche le domande degli organismi beneficiari di azioni trasversali legate agli articoli 42, 43, 44 del DM 27 luglio 2017 e quanti, avendo presentato domanda, non siano stati ammessi al FUS nei trienni 2015-2018 e 2018-2020?

R. In risposta al quesito formulato in merito alla disposizione relativa all’articolo 2, comma 1 del decreto in oggetto, si precisa che le nuove istanze saranno oggetto della sola valutazione qualitativa da parte delle Commissioni Consultive competenti, sulla base dei fenomeni già indicati nell’allegato B del d.M. 27 luglio 2017. Si conferma che i beneficiari delle Azioni trasversali “Tournée all’estero” (articolo 42) possono concorrere come “Nuove Istanze” all’ammissione ai contributi FUS previsti dall’articolo 2 del d.M. di cui sopra, nel rispetto dei requisiti richiesti, così come i beneficiari indiretti degli interventi a sostegno delle “Residenze” (articolo 43), e delle “Azioni di sistema” (articolo 44), oggetto di Accordi diretti dell’Amministrazione con le Regioni e con altre Amministrazioni od organismi nazionali o stranieri.

Analogamente possono presentare domanda gli organismi non ammessi al FUS nei trienni 2015/2018 e 2018/2020.

D. art.2, comma 7: "Il contributo è calcolato sulla base della ripartizione in parti uguali dell’ammontare delle risorse stanziare nei singoli settori, per il numero dei soggetti ammessi ad essi o ai singoli sottosettori e alle differenti fasce di attività di cui all’allegato A al presente decreto, laddove previste." Il contributo sarà uguale per tutti i soggetti facenti richiesta?

Se le Commissioni saranno chiamate a valutare la qualità dei progetti, qual è il criterio di riparto che prevede parti uguali a fronte di soggetti e progetti artistici diversi?

R. In merito al quesito relativo all’articolo 2, comma 7 del d.M. 31 dicembre, il contributo per le nuove istanze è calcolato sulla base della ripartizione in parti uguali dell’ammontare delle risorse stanziare nei singoli settori o sotto-settori, determinato come all’articolo 2, comma 6 del d.M., per il numero dei soggetti ammessi ad essi o ai singoli sotto-settori e alle differenti fasce di attività di cui all’allegato A del d.M. 31 dicembre 2020.

D. I fenomeni, gli indicatori e i massimali dei punteggi di Qualità artistica, Qualità indicizzata e Dimensione quantitativa rimangono gli stessi del triennio 2018/2020?

R. Sì.

D. Una nuova istanza deve compilare le schede per il calcolo dei punteggi di Dimensione quantitativa e di Qualità indicizzata? Se sì, per quale motivo, visto che il punteggio non concorre a determinare l’entità del contributo assegnato?

R. L'inserimento dei dati è parte integrante della descrizione del progetto e delle attività oggetto di contributo. I dati sono funzionali al calcolo degli scostamenti tra quanto dichiarato a preventivo e quanto realizzato a consuntivo per determinare l'eventuale decurtazione del contributo in caso di superamento del parametro costituito dalla soglia di tolleranza. I dati indicati nel preventivo e nel consuntivo sono inoltre utilizzati per la verifica del rispetto dei minimi di attività di cui al d.M. 27 luglio 2017 e all'Allegato A del D.M. 31 dicembre 2020.

FUNZIONAMENTO – CALCOLO INDICATORI DQ E QI

D. Nel preventivo 2021 i dati per il calcolo del punteggio della dimensione quantitativa saranno quelli del consuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 del D.M. 27 luglio 2017? R. No. Saranno presi in considerazione solo i dati inseriti a preventivo per il 2021.

FUNZIONAMENTO – NUOVE ISTANZE E NUOVI SETTORI

D. Secondo quali fenomeni e quali indicatori saranno giudicate le nuove istanze che appartengono i settori e i sotto-settori di cui all'Allegato A del d.M. 31 dicembre 2020?

R. Per i settori e sotto-settori di cui all'Allegato A del D.M. 31 dicembre 2020 si considerano i fenomeni e gli indicatori dell'articolo di riferimento di cui alle tabelle degli Allegati B, C e D del d.M. 27 luglio 2017 riguardanti, rispettivamente, qualità artistica, qualità indicizzata e dimensione quantitativa. Per le nuove istanze di cui all'ambito Teatro:

- settore 1.1, sotto-settore Imprese di produzione teatrale, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 13, comma 1, del d.M. 27 luglio 2017;*
- settore 1.1, sotto-settore Imprese di produzione teatrale "Under 35", si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 13, comma 2, del d.M. 27 luglio 2017;*
- settore 1.1, sotto-settore Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 13, comma 3, del d.M. 27 luglio 2017;*
- settore 1.1, sotto-settore Imprese di produzione di teatro di figura e di immagine, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 13, comma 4, del d.M. 27 luglio 2017;*
- settore 1.1, sotto-settore Imprese di produzione di Teatro di strada, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 13, comma 6, del d.M. 27 luglio 2017;*
- settore 1.2 Organismi di programmazione teatrale, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 16 del d.M. 27 luglio 2017;*
- settore 1.3, sottosectori Festival di teatro e Festival e rassegne di teatro di strada, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 17 del d.M. 27 luglio 2017. Per le nuove istanze di cui all'ambito Musica:*
- settore 2.1, sotto-settore Complessi strumentali, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 21, comma 1 del d.M. 27 luglio 2017;*
- settore 2.1, sotto-settore Complessi strumentali giovanili, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 21, comma 2, del d.M. 27 luglio 2017;*
- settore 2.2, sotto-settori Programmazione attività di musica classica (concertistica e corale), Programmazione attività di musica contemporanea e d'autore, Programmazione attività di musica jazz, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 23, del d.M. 27 luglio 2017;*
- settore 2.3, sotto-settori Festival di musica classica (lirici, concertistici e corali), Festival musica contemporanea e d'autore, Festival musica jazz, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 24, del d.M. 27 luglio 2017.*

Per le nuove istanze di cui all'ambito Danza:

- settore 3.1, sotto-settore *Organismi di produzione della danza* si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 25, comma 1, del d.M. 27 luglio 2017;
- settore 3.1, sotto-settore *Organismi di produzione della danza "Under 35"*, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 25, comma 2, del d.M. 27 luglio 2017;
- settore 3.2, sotto-settore *Organismi di programmazione della danza*, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 28, del d.M. 27 luglio 2017;
- settore 3.3, sotto-settore *Festival*, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 29 del d.M. 27 luglio 2017.

Per le nuove istanze di cui all'ambito Circo:

- settore 4.1, sotto-settore *Imprese di circo*, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 31, comma 1 del d.M. 27 luglio 2017;
- settore 4.1, sotto-settore *Imprese di circo "Under 35"*, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 31, comma 2, del d.M. 27 luglio 2017;
- settore 4.1, sotto-settore *Imprese di circo contemporaneo e di innovazione*, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 31, comma 3, del d.M. 27 luglio 2017;
- settore 4.1, sotto-settore *Imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione "Under 35"*, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 31, comma 4, del d.M. 27 luglio 2017;
- settore 4.2, sotto-settori *Festival di circo competitivo e Festival di circo non competitivo*, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 32, del d.M. 27 luglio 2017. *Per le nuove istanze di cui all'ambito Multidisciplinare:*
- settore 5.1, sotto-settore *Organismi di programmazione multidisciplinari*, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 39 del d.M. 27 luglio 2017;
- settore 5.2, sotto-settore *Festival multidisciplinari*, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 40, del d.M. 27 luglio 2017.

Per le nuove istanze Promozione:

- settore 6.1 dell'Allegato A del d.M. 31 dicembre 2020, si considerano fenomeni e indicatori dell'art. 41 del d.M. 27 luglio 2017 contenuti nell'Allegato E al medesimo d.M.

FUNZIONAMENTO – QUALITÀ ARTISTICA E VALUTAZIONE NUOVE ISTANZE

D. L'art 2, comma 7, prevede: "il contributo è calcolato sulla base della ripartizione in parti uguali dell'ammontare delle risorse stanziato nei singoli settori, per il numero dei soggetti ammessi ad essi o ai singoli sottosectori e alle differenti fasce di attività di cui all'allegato A al presente decreto, laddove previste". Si chiede di chiarire se il giudizio di qualità delle commissioni sia relativo alla sola idoneità, in quanto sembrerebbe che il contributo assegnato sia uguale per tutti gli ammessi.

R. *Il giudizio delle Commissioni per il punteggio di Qualità artistica riguarda esclusivamente l'idoneità al contributo per i Soggetti dell'art. 2, nelle modalità indicate al comma 3 del già menzionato articolo.*

FUNZIONAMENTO – CALCOLO CONTRIBUTO NUOVE ISTANZE

D. Come viene calcolato il contributo per le nuove istanze?

R. *Il contributo per le nuove istanze è calcolato, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del d.M., sulla base della ripartizione in parti uguali dell'ammontare delle risorse stanziato nei singoli settori, per il numero dei soggetti ammessi ad essi o ai singoli sottosectori e alle differenti fasce di attività di cui all'allegato A al decreto, laddove previste.*

FUNZIONAMENTO – REQUISITI MINIMI D.M. 2017

D. Un Soggetto già ammesso al contributo FUS nel triennio 2018-2020 con i requisiti “Under 35” che ha, nel mentre, superato i limiti di età previsti d.M. 27 luglio 2017, o li supererà nel 2021, può effettuare domanda come nuova istanza nel 2021?

R. Essendo già il Soggetto beneficiario del contributo FUS ai sensi del d.M. 27 luglio 2017, questi permane nel settore di appartenenza, per il 2021, a prescindere dai requisiti di età. Rimangono, quindi, validi i minimi di attività richiesti dall’art. sul quale si è già ricevuto il contributo.

FUNZIONAMENTO – REQUISITI MINIMI D.M. 2017

D. Un Soggetto già ammesso al contributo FUS nel triennio 2018-2020 come “prima istanza”. Quali requisiti minimi valgono per le attività dell’annualità 2021?

R. Valgono i requisiti minimi previsti per il terzo anno del triennio 2018-2020.

FUNZIONAMENTO – TOLLERANZA

D. Che cos’è la tolleranza? Si applica ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi? Rispetto alle attività di quali annualità è applicata?

R. La tolleranza è la percentuale di flessibilità consentita, ai fini della non decurtazione del contributo, tra i dati complessivi offerenti al calcolo degli indicatori di Dimensione quantitativa e di Qualità indicizzata dichiarati a preventivo e a consuntivo. In applicazione del d.M. 31 dicembre 2020, la tolleranza sarà calcolata per tutti i Soggetti tra quanto dichiarato a preventivo nel 2021 e quanto consuntivato, in relazione al volume delle attività realizzate nel 2021, nel 2022.

L’applicazione della percentuale di tolleranza non vale per il raggiungimento dei requisiti minimi di attività. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. a) del d.M. 27 luglio 2017, il mancato raggiungimento della soglia minima dei requisiti di attività comporta la decadenza del contributo. Tale disposizione si applica anche alle nuove istanze ex art. 2 del d.M. 31 dicembre 2020.

D. L'art. 1, comma 5, prevede: "Con riguardo all'attività effettivamente svolta nel 2020 e nel 2021 nel contesto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ai fini della determinazione della quota di cui al comma 2, il Direttore generale Spettacolo, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, individua con decreto direttoriale ed applica un margine di tolleranza pari ad almeno il 40 per cento dei valori complessivi della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni".

Si chiede di confermare che ai fini della parametrizzazione del margine di tolleranza il riferimento sia quello del preventivo 2021. Si chiede che nelle schede della domanda 2021, relativamente agli indicatori della Qualità indicizzata e della Dimensione Quantitativa che si riferiscono all'anno precedente, gli stessi non vengano considerati. Si chiede che l'attività 2020 da riportare in rendiconto 2021 sia considerata senza tener in alcun conto gli indicatori della Qualità indicizzata e della Dimensione Quantitativa riferiti al 2019. Inoltre, si richiede conferma che tale margine di tolleranza sia da considerarsi quale media ponderata, come per gli anni scorsi, e che possa essere considerato anche ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi. Si richiede che in ordine alla modalità di calcolo della tolleranza prevista siano rilasciati fogli di calcolo con le formule aggiornate per poter valutare l'impatto del variare dei parametri sul valore complessivo della quantità e della qualità indicizzata. Infine, si chiede se tale tolleranza sia da intendersi anche rispetto alle condizioni imposte di cofinanziamento da enti pubblici ove presenti.

R. Si conferma che nel 2022 sarà richiesta la rendicontazione delle attività sia del 2020 sia del 2021, per i soggetti sostenuti ai sensi del d.M. 27 luglio 2017, e che il margine di tolleranza, con riferimento allo scostamento eventuale dei dati di dimensione quantitativa e di qualità indicizzata, è calcolato in relazione ai dati di preventivo e consuntivo 2021. Tutti gli indicatori sono inseriti dal Soggetto nell'ambito della compilazione delle domande e della modulistica, a preventivo e a consuntivo, nel 2021. Non vi è pertanto alcun riferimento automatico ai dati dichiarati nelle annualità precedenti.

Le modalità di calcolo sono invariate rispetto a quanto effettuato negli anni precedenti in base a quanto disposto dal D.M. 27 luglio 2017 negli Allegati C e D.

La percentuale di tolleranza non si applica ai minimi di attività, che vanno raggiunti ai fini dell'ottenimento del contributo, bensì agli indicatori di Dimensione quantitativa e di Qualità indicizzata.

I fogli di calcolo, con le formule utili per valutare il contributo della variazione di ciascun indicatore al punteggio complessivo di Dimensione quantitativa e di Qualità indicizzata, sarà caricato sul sito della Dg Spettacolo in occasione della presentazione del rendiconto. Si ricorda che, come specificato nell'Allegato C comma 3 del d.M. 27 luglio 2017, in merito alla qualità indicizzata nel calcolo non sono considerati gli indicatori Capacità di riempimento delle sale, relativo al fenomeno Tasso di utilizzo delle sale, e Variazione percentuale del numero di spettatori, relativo al fenomeno Ampliamento del pubblico, mentre, come specificato nell'Allegato D comma 3 del medesimo d.M., in merito alla dimensione quantitativa nel calcolo non è considerato l'indicatore Spettatori.

Il cofinanziamento da parte di enti pubblici, laddove richiesto come requisito minimi, deve essere rispettato come tale.

D. L'art. 1 comma 3, lett. c) inserisce tra gli elementi della rendicontazione "la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, anche con riguardo ai contratti annullati o cancellati e ai lavoratori coinvolti."

Si chiede conferma che, in tema di riprogrammazione e a tutela dei lavoratori, sia richiesto di inserire nelle schede il personale artistico e tecnico scritturato indipendentemente dai titoli, spesso non riprogrammabili.

R. All'interno della scheda "Personale", i Soggetti di cui all'art. 1 del D.M. 31 dicembre 2020 dovranno indicare tutto il personale artistico e tecnico scritturato per la realizzazione delle attività preventivate per il 2021, sia per quanto attiene alle nuove attività programmate, sia per quanto riguarda quelle riprogrammate ed effettivamente realizzate, indipendentemente dai titoli. Nella scheda "Calendario" dovranno invece essere evidenziate le produzioni/coproduzioni o le ospitalità riprogrammate da un anno all'altro.

RENDICONTAZIONE COSTI

D. Nella rendicontazione delle attività del biennio 2020-2021 è possibile inserire anche costi già previsti nella domanda FUS del 2020 e poi assunti, invece, nel 2021 per impossibilità di esercitare le attività ad essi riferibili nel 2020?

R. Sì.

FUNZIONAMENTO – RENDICONTAZIONE COSTI

D. I Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del d.M. 31 dicembre 2020 sono tenuti alla presentazione dei bilanci dell'esercizio 2020 e dell'esercizio 2021?

R. Sì, devono presentare entrambi i bilanci di esercizio relativi agli anni 2020 e 2021.

FUNZIONAMENTO – ATTIVITÀ IN STREAMING

D. Gli spettacoli in streaming di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) devono essere svolti necessariamente anche nel 2020?

R. I soggetti di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) del d.M. 31 dicembre 2020 possono aver realizzato la trasmissione degli spettacoli in streaming indipendentemente nel 2020 e/o nel 2021 ai fini dell'incremento del contributo.

FUNZIONAMENTO – ATTIVITÀ IN STREAMING

D. L'attività in streaming concorre al raggiungimento dei minimi di attività?

R. No, l'attività in streaming non concorre al raggiungimento dei requisiti minimi di attività di giornate lavorative, recite/concerti/rappresentazioni e giornate recitative.

FUNZIONAMENTO – ATTIVITÀ IN STREAMING

D. L'art. 1, comma 4, prevede: "Per gli organismi di cui al comma 6, lettera b), per le finalità ivi specificate, la rendicontazione di cui al comma 2 comprende altresì la documentazione relativa agli spettacoli prodotti e presentati in modalità *streaming*, attestante sia il rispetto della normativa di tutela dei lavoratori, sotto il profilo retributivo, assicurativo e previdenziale, per tutte le giornate lavorative, sia lo specifico accordo tra le parti coinvolte in materia di diritti di autore, diritti connessi e diritti di immagine".

Si chiede conferma che l'attività in *streaming* possa essere rendicontata da tutti i soggetti FUS. Si richiede, inoltre, di precisare le modalità di utilizzo delle attività in *streaming* in relazione al numero di borderò, ritenendo opportuna la definizione di un numero determinato o limitato degli stessi, magari indicizzato ai costi di produzione sostenuti. Infine, si chiede conferma che sia possibile rendicontare gli eventuali costi di attività trasmessa in streaming sia a titolo gratuito che a pagamento.

R. Le attività in streaming non concorrono al raggiungimento dei dati minimi in nessun caso, ma sono considerate per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6 lettera b) - Teatri Nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Centri di produzione teatrale, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestranti, Centri di produzione della danza per le finalità previste dalla medesima disposizione.

Le attività in streaming, a pagamento o gratuite, possono essere rendicontate in termini di giornate lavorative e oneri sociali oltre ai minimi richiesti solo se effettuate nel rispetto dei contratti e delle norme vigenti in proposito.

FUNZIONAMENTO – ATTIVITÀ IN STREAMING

D. L'attività in streaming concorre al computo dei dati di Dimensione quantitativa relativamente a giornate lavorative e a rappresentazioni e giornate recitative?

R. L'attività in streaming non concorre al raggiungimento dei minimi di attività. Solo per i soggetti di cui all'art. 1, comma 6 lettera b) del d.M. 31 dicembre 2020 le attività in streaming, a pagamento o gratuite, possono

essere rendicontate in termini di giornate lavorative e oneri sociali oltre ai minimi richiesti purché l'attività sia realizzata nel rispetto delle normative vigenti in materia di diritti d'autore, diritti connessi e diritti di immagine.

MINIMI DI ATTIVITÀ E ATTIVITÀ IN STREAMING

D. L' art.1, comma 6, lettera b) prevede "un incremento del contributo di cui al comma 1 per i soggetti che rispettino i limiti dei rispettivi requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, e non superino la soglia di tolleranza stabilita al comma 5; per gli organismi appartenenti ai settori dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante culturale, dei Centri di produzione teatrale, dei Teatri di Tradizione, delle Istituzioni concertistico orchestrali, dei Centri di produzione della danza, l'eventuale incremento del contributo è riconosciuto a condizione che detti organismi abbiano realizzato la trasmissione in modalità streaming, negli anni 2020 e 2021, di almeno due spettacoli prodotti o coprodotti".

Si chiede conferma che per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti si debba prendere in considerazione il solo minimale riferito all'anno 2021 potendo però sommare l'attività svolta nel 2020 e quella dichiarata nel preventivo del 2021. Si chiede, inoltre, di confermare che per gli organismi a cui è richiesta la programmazione in streaming non venga richiesto anche il raggiungimento dei minimi per ottenere l'incremento del contributo. *R. Si intendono attività svolte tutte le attività programmate e realizzate dai Soggetti FUS, nel biennio 2020-2021, comprese quelle posticipate, riprogrammate a causa dell'emergenza pandemica. Tali attività contribuiscono tutte al raggiungimento dei minimi di attività individuati, per ciascun settore, dal d.M. 27 luglio 2017.*

Ai fini dell'incremento del contributo, i Soggetti individuati dall'art. 1, comma 6, lettera b) che devono aver realizzato la trasmissione di almeno due spettacoli prodotti o coprodotti in streaming sono anche soggetti al rispetto dei requisiti minimi di attività, come previsto dal d.M. 27 luglio 2017 agli articoli di riferimento per i settori di pertinenza. Le attività in streaming, a pagamento o gratuite, possono essere rendicontate in termini di giornate lavorative e oneri sociali, oltre ai minimi richiesti, solo se effettuate nel rispetto dei contratti e delle norme vigenti in proposito.

Si specifica che le attività in streaming non concorrono al raggiungimento dei minimi.

FUNZIONAMENTO – SOCIETÀ PROFIT E ISTANZA DI CONTRIBUTO

D. Una società profit può richiedere contributi nei settori afferenti ai complessi strumentali (art. 22 d.M. 27 luglio 2017) o della programmazione (art. 23)?

R. Il contributo può essere richiesto qualora sussistano i presupposti previsti dal d.M. 27 luglio 2017, nell'ambito della cui cornice normativa si inserisce il d.M. 31 dicembre 2020.

FUNZIONAMENTO – ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO E ANTICIPO FIDEISSIONE

D. Il DM prevede un'anticipazione fino al 65% e un saldo che avverrà nel 2022 dopo la presentazione del Bilancio 2021. Senza un'esatta definizione del contributo complessivo in tempi precedenti rispetto al saldo diventerebbe impossibile rivolgersi agli istituti bancari per eventuali anticipazioni, causando un gravissimo problema di liquidità agli operatori.

R. Al fine di dare certezza del contributo, come previsto nelle procedure da sempre messe in campo dalla DGS, saranno emanati decreti direttoriali contenti le assegnazioni calcolate sulla base di quanto previsto al d.M. 31 dicembre 2020.

TEATRO RAGAZZI – CALENDARIO

D. Per il comparto del teatro ragazzi, si segnala come la richiesta di compilazione dei calendari – verosimilmente nel mese di febbraio – risulti un'operazione di difficile esecuzione, per l'attuale congelamento dell'attività di programmazione e per le incertezze prospettive della stessa nei mesi a venire. Si richiede pertanto che la loro compilazione possa essere sostituita da una dichiarazione attestante il numero delle giornate recitative, limitando l'impatto negativo che le variabili quali le piazze, le regioni, la tipologia del giro su base provinciale possono avere nel determinare forti discrepanze tra il preventivo e il consuntivo.

R. I soggetti rientranti in questa fattispecie potranno inserire nel sistema dati (esempio scuole e accordi) di massima indicando “da determinare” laddove non si ha il dettaglio delle informazioni e del calendario.

PROGETTI SPECIALI – PROGETTI SPECIALI TRIENNALI

D. Sono considerati ammissibili al contributo FUS per l'annualità 2021 i progetti speciali triennali?

R. I progetti speciali considerati sono esclusivamente annuali.

PROGETTI SPECIALI – ATTIVITÀ
AMMISSIBILI

D. L'art. 4, comma 4, prevede: “il progetto ammesso a contributo non deve riguardare attività già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”. Si chiede di confermare la possibilità che un soggetto, già percettore di fondi FUS, possa presentare Istanza per un progetto speciale con attività differenti rispetto a quelle previste nel progetto ordinario.

R. Sì, purché si tratti di un progetto non inerente alle attività ordinarie del Soggetto, già oggetto di contributo FUS e comunque non assimilabili ad attività finanziabili attraverso le tipologie di contributo FUS.

FESTIVAL – AMMISSIBILITÀ

D. Per le nuove istanze Festival, di cui all'Allegato A del d.M. 31 dicembre 2020, è necessario avere una sovvenzione di uno o più enti pubblici ai fini dell'ammissibilità, così come previsto nel d.M. 27 luglio 2017?

R. Per le nuove istanze Festival valgono esclusivamente i requisiti esplicitati all'interno dell'Allegato A al d.M. 31 dicembre 2020.

FESTIVAL – ESCLUSIVITÀ DIREZIONE ARTISTICA NUOVE ISTANZE

D. Per quanto riguarda i settori di cui all'Allegato A del D.M. 31 dicembre 2020, num. 2.3, 3.3, e 5.2 si chiede di chiarire se l'esclusività della direzione artistica riguardi esclusivamente il sottosettore di riferimento.

R. L'esclusività della direzione artistica riguarda altri festival sovvenzionati del medesimo ambito in analogia con quanto previsto dal DM 27.7.2017 e s.m.i..

FESTIVAL – AMMISSIBILITÀ

D. Una società in house di un Comune può fare domanda di contributo per un festival?

R. Le nuove istanze Festival, ai sensi dell'Allegato A del d.M. 31 dicembre 2020, possono essere inoltrate da organismi privati.

TOURNEE – DEFINIZIONI

D. Cosa si intende per programma annuale con riferimento alle Tournée all'estero?

R. Per programma annuale si intende la Tournée A/R in un determinato paese, città/ luogo di spettacolo o festival, relativa ad un arco temporale circoscritto e direttamente riferibile al progetto artistico presentato. Possono essere presentate tourné in un'unica soluzione solo se le diverse tappe sono consecutive con un'unica andata e ritorno da e per l'Italia. Qualora le tourné in città e paesi diversi fossero in un lasso di tempo con pause tra una tappa e l'altra con A/R da e per l'Italia diverse, allora deve essere presentata una domanda per ogni “piazza”.

TOURNEE – DOCUMENTAZIONE

D. In caso di difficoltà oggettive nel ricevimento dell'attestazione dell'avvenuto spettacolo da parte dell'autorità diplomatica e/o dell'Istituto Italiano di cultura del Paese ospitante, come richiesto dal D.M. 27.07.2017, art. 42) co.8, lett. a), cosa può essere allegato in alternativa?

R. L'attestazione richiesta può essere sostituita dal borderò relativo allo spettacolo svolto in Tournée o da altra attestazione fornita dalle Autorità Locali competenti.

TOURNEE – CALCOLO DEL CONTRIBUTO

D. Per quanto riguarda il rimborso delle spese di trasporto relativamente alle tourn ee, si possono utilizzare le tabelle ACI per il calcolo chilometrico?

R. Ai fini della contribuzione ministeriale, non si possono utilizzare le tabelle ACI per il calcolo del costo relativo alle spese di trasporto in quanto non   previsto dal D.M. 27 luglio 2017, ma vengono riconosciute solo “le spese vive” sostenute per la Tourn ee, ovvero quelle indicate nei giustificativi di spesa senza che le stesse siano frutto di una valutazione o calcolo ulteriore (ad es. il calcolo teorico relativo al rischio che si assume il dipendente per spostarsi, i costi di manutenzione in quota parte, ecc.).

FUNZIONAMENTO – COSTI DEL PERSONALE, GIORNATE LAVORATIVE E ONERI SOCIALI

D. Ai fini della rendicontazione delle giornate lavorative e degli oneri sociali, possono essere considerati anche quelli coperti dal Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 183, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34?

R. In sede di rendicontazione, per l’annualit  2021 possono essere inseriti gli oneri sociali effettivamente sostenuti dal beneficiario e non oggetto di recupero o rimborso attraverso erogazioni di altri enti abilitati. Le giornate lavorative possono essere rendicontate in relazione ai costi direttamente sostenuti dal beneficiario in proporzione alle retribuzioni giornaliere.

FUNZIONAMENTO – TOLLERANZA

D. L’applicazione della tolleranza di cui all’art. 1, comma 5 del D.M. 31 dicembre 2020 si applica anche ai soggetti di cui all’art. 2 del D.M. medesimo (“nuove istanze”)?

R. S .

FUNZIONAMENTO – AMMISSIBILIT 

D. Un soggetto dell’ambito musica, gi  beneficiario del FUS nel triennio 2018-2020, ai sensi del D.M. 27 luglio 2017, per un solo progetto pu  presentare, in aggiunta, una seconda domanda di contributo, per il 2021, su un altro settore compatibile in base al d.M. gi  citato?

R. No. I soggetti gi  finanziati a valere sul d.M. 27 luglio 2017 in maniera continuativa – e dunque che hanno ottenuto contributi in tutti i tre anni del triennio 2018-2020 - non possono presentare nuove istanze.

TEATRO – MINIMI DI ATTIVIT  E GIORNATE DI LABORATORIO

D. L’art. 13, comma 3 del D.M. 27 luglio 2017, relativamente alle imprese di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione e del teatro per l’infanzia e la giovent , richiede minimi di attivit  quantificati in 90 giornate recitative, di cui al massimo 20 giornate di laboratorio.

Considerato che il D.M. 31 dicembre 2020 permette, in fase di rendicontazione, di computare per l’annualit  2021 anche l’attivit  svolta nel 2020,   corretto, nel caso in cui il soggetto abbia effettivamente svolto nel 2020 le 20 giornate di laboratorio, conteggiare, ai fini del raggiungimento dei minimi di attivit , 40 giornate recitative di laboratorio (di cui 20 afferenti al 2020 e le altre 20 afferenti al 2021) o dovranno esserne conteggiate solo 20 complessivamente?

R. I requisiti minimi e massimi di attivit  si applicano a quanto complessivamente realizzato nelle due annualit  2020 e 2021. Pertanto, ai fini del computo dei requisiti minimi di attivit  per il contributo 2021 sono ammesse al massimo 20 giornate di laboratorio complessive.

TEATRO – NUOVE PRODUZIONI TEATRI NAZIONALI E TEATRI DI RILEVANTE INTERESSE

CULTURALE

D. L’art. 12, comma 2, lett. b) del D.M. 27 luglio 2017, relativamente ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale, prevede che “il direttore/direttrice del teatro pu  effettuare presso le sale direttamente

gestite una sola nuova prestazione artistica all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta una sola prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta..."

Alla luce del concetto di attività riprogrammata prevista dal D.M. 31 dicembre 2020, può essere considerata la possibilità, per il direttore di un teatro nazionale o di un teatro di rilevante interesse culturale, di effettuare una nuova produzione per il 2021 e riprogrammare una nuova produzione prevista per il 2020 e non realizzata?

R. Restando ferme le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del d.M. 27 luglio 2017, la nuova produzione prevista per il 2020 e non realizzata può essere assimilata ad una ripresa prodotta o coprodotta.

MUSICA – REQUISITO PROFESSORI D'ORCHESTRA

D. Date le difficoltà dovute al rispetto del distanziamento interpersonale, in particolare nelle buche d'orchestra, i Teatri di Tradizione e i soggetti afferenti al settore delle Attività Liriche Ordinarie devono comunque impiegare almeno 45 professori d'orchestra, salvo i casi di esecuzione di opere da camera?

R. Le attività devono essere realizzate nel rispetto delle indicazioni del d.M. 27 luglio 2017, così come previsto dall'articolo 5 comma 1 del DM 31.12.2020.

MUSICA – REQUISITO CONTRIBUTI PUBBLICI TEATRI DI

TRADIZIONE

D. Nel caso in cui un Teatro di Tradizione, in sede di consuntivo 2021, registrasse entrate annuali da enti territoriali inferiori al 40% del contributo FUS, sarà possibile sommare al rendiconto anche le entrate da enti territoriali eventualmente registrate nel 2020?

R. Il cofinanziamento da parte di enti pubblici, laddove richiesto come requisito minimi, deve essere rispettato come tale, ai sensi del d.M. 27 luglio 2017, così come previsto dall'articolo 5 comma 1 del DM 31.12.2020.

MUSICA – ATTIVITÀ AMMISSIBILI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI MINIMI

D. Per le Attività Liriche Ordinarie, ai fini del raggiungimento del numero minimo di spettacoli e recite, si possono considerare anche le opere da camera e le operette con musica dal vivo come per i Teatri di Tradizione?

R. In base a quanto disposto all'art. 29 della Legge 800 e richiamato dal D.M. 27 luglio 2017, le opere da camera sono incluse tra le attività della Lirica ordinaria e possono essere considerate per il computo del numero di spettacoli e recite. Le operette dal vivo, al contrario, non sono considerate ammissibili in quanto non contemplate dal D.M. 27 luglio 2017.

FESTIVAL – REQUISITO

DURATA

D. Considerata l'incertezza della programmazione da realizzarsi nell'anno 2021, correlata all'andamento della diffusione del contagio da Covid-19 e alle conseguenti misure di contenimento, si chiede la possibilità di eliminare il limite di durata per i festival, pari a 60 giorni (90 giorni per i multidisciplinari), al fine di evitare che parte della programmazione possa incorrere a sospensione o impedimento, o limitare la possibilità di programmazione di spettacoli e rappresentazioni di artisti internazionali.

R. Per i soggetti di cui all'art. 1 del D.M. 31 dicembre 2020, i requisiti in termini di limite di durata dei festival sono quelli indicati nel d.M. 27 luglio 2017 ai rispettivi articoli di riferimento; per i soggetti di cui all'art. 2 del d.M. 31 dicembre 2020, i limiti sono indicati all'Allegato A del d.M. medesimo.

FESTIVAL – FESTIVAL DI MUSICA NUOVE

ISTANZE

D. Tra le nuove istanze di cui all'Allegato A, punto 2.3, del D.M. 31 dicembre 2020, con "Festival di musica contemporanea e d'autore" si fa riferimento alla sola musica popolare contemporanea?

R. Il punto 2.3 dell'Allegato A fa riferimento a: Festival di musica classica (lirici, concertistici e corali); Festival di musica contemporanea e d'autore; Festival di musica jazz. Il soggetto istante seleziona, in sede di domanda, la categoria per la quale intende inoltrare richiesta di contributo.

FESTIVAL – MINIMI

D. In merito ai Festival di musica contemporanea e d'autore di cui all'Allegato A del d.M. 31 dicembre 2020, si può chiarire il concetto della "prevalenza italiana"?

R. La maggior parte (50% +1 unità) degli artisti o gruppi ospitati deve essere di nazionalità italiana.

FUNZIONAMENTO – MODULISTICA

D. La modulistica prevede, come per le precedenti annualità, la "qualità artistica". Si conferma che, visto che non è prevista valutazione da parte della commissione, ovvero il relativo punteggio, la "qualità artistica" non concorre alla determinazione del contributo?

R. Per i soggetti già finanziati ai sensi del d.M. 27 luglio 2017 il contributo per l'annualità 2021 viene determinato in base a quanto disposto dal d.M. 31 dicembre 2020.

FUNZIONAMENTO – MODULISTICA

D. La modulistica prevede nella scheda "qualità indicizzata" alla voce "ampliamento del pubblico" l'importazione o l'inserimento dei dati del consuntivo 2020. Si conferma che il dato non deve essere inserito?

R. Tutti i dati e le informazioni contenute all'interno delle schede della modulistica devono essere compilate.

FUNZIONAMENTO – MODULISTICA

D. Analogamente è prevista l'importazione dei dati da spettatori del 2019. Le FAQ del 20/1/2021 e dell'8/2/2021 del DG confermano non esserci "alcun riferimento automatico sui dati dichiarati nelle annualità precedenti" per il calcolo del margine di tolleranza. Tanto più che come anche specificato nell'allegato c, comma 3 del dm 27 luglio 2017 tali indicatori, unitamente a quello relativo agli spettatori della scheda "dimensione quantitativa" non sono considerati per il calcolo della tolleranza. Si conferma che i dati non concorreranno al calcolo della tolleranza e quindi non saranno importati?

R. Tutti i dati e le informazioni contenute all'interno delle schede della modulistica devono essere compilate. Si conferma che il calcolo della tolleranza sarà realizzato in base a quanto disposto negli allegati B e C al d.M. 27 luglio 2017.

FUNZIONAMENTO – AMMISSIBILITÀ

D. Possono essere presentate dallo stesso soggetto domanda di nuova istanza e di progetto speciale?

R. Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del DM 31.12.2020 il progetto ammesso a contributo non deve riguardare attività già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

FUNZIONAMENTO – ATTIVITÀ IN STREAMING

D. I costi connessi alla realizzazione delle attività in streaming possono essere inseriti nello schema dei costi in sede di presentazione delle domande a preventivo e a consuntivo?

R. La rendicontazione dei costi sostenuti per le attività in streaming è consentita esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 6 lettera b) (Teatri Nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Centri di produzione teatrale, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, Centri di produzione della danza). A tale fine sono ammissibili i costi relativi a: retribuzione del personale e relativi oneri sociali, diritti d'autore, diritti connessi e diritti di immagine.

FUNZIONAMENTO – AMMISSIBILITÀ SOGGETTI COSTITUITISI NEL 2021

D. Un soggetto di nuova costituzione nel 2021 può presentare richiesta di contributo FUS come “nuova istanza” ai sensi dell'art. 2 del d.M. 31 dicembre 2020?

R. Sì, purché la costituzione del soggetto richiedente sia formalmente completata prima dell'invio della domanda di contributo.

FUNZIONAMENTO – PREVENTIVO 2021

D. L'attività programmata e realizzata deve essere inserita anche nella domanda di preventivo 2021 o esclusivamente nella relazione a consuntivo?

R. Ai sensi del d.M. 31 dicembre 2020 tutta l'attività programmata e realizzata nel 2020 sarà oggetto di un'unica rendicontazione, unitamente all'anno 2021, e concorreranno nel loro complesso, alla verifica del raggiungimento dei minimi richiesti. Pertanto, l'attività del 2020 è oggetto di rendicontazione in sede di presentazione del consuntivo dell'annualità 2021. L'istanza di contributo da presentare nel 2021, nei termini e nelle modalità disposte dal predetto decreto, comprende esclusivamente la programmazione dell'attività del soggetto nell'annualità 2021.

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

D. Qual è il termine di inizio delle attività che possono essere inserite nel calendario?

R. Le attività programmate per il 2021, tenuto conto di quanto disposto dal DM 31.12.2020, devono essere compatibili con i provvedimenti legislativi e/o con i decreti governativi recanti misure di contenimento e contrasto della pandemia da Covid-19 e di tutela della salute pubblica.

SOGGETTI PARTECIPANTI IN A.T.I. O R.T.O.

D. Un Soggetto già finanziato sul triennio 2018-2020, ai sensi del d.M. 27 luglio 2017, può presentare una seconda istanza nell'ambito di una partecipazione in A.T.S e/o altre forme di aggregazione di soggetti?

R. No. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.M. 27 luglio 2017 ogni soggetto può presentare "una sola domanda per un solo ambito di cui al comma 5, e, all'interno di tale ambito, per un solo settore", ferme restando le eccezioni di cui al comma 6 dell'articolo citato. Si ricorda, inoltre, che in base al d.M. 31 dicembre 2020, i soggetti di cui all'art. 1, vale a dire quelli già finanziati a valere sul d.M. 27 luglio 2017, non possono presentare nuove istanze ai sensi dell'art. 2 del d.M. medesimo. Tali disposizioni rimangono valide, anche per le nuove istanze, nel caso in cui l'eventuale seconda domanda sia effettuata dal soggetto nell'ambito di altre forme partecipative consentite ai sensi del DM del 27 luglio 2017.

NUOVE ISTANZE E ATTIVITÀ REALIZZATA NELL'ANNUALITÀ 2020

D. I soggetti che presentano domanda di contributo come 'nuove istanze' ai sensi dell'art. 2 del d.M. 31 dicembre 2020 possono rendicontare l'attività realizzata nel 2020? *R. No.*

NUOVE ISTANZE E ATTIVITÀ REALIZZATA NELL'ANNUALITÀ 2020

D. I soggetti che presentano domanda di contributo come 'nuove istanze' ai sensi dell'art. 2 del d.M. 31 dicembre 2020 devono inserire i dati sul pubblico afferenti alle annualità antecedenti al 2021? *R. No.*

CAPIENZA SALE

D. All'inserimento del dato sulla capienza delle sale, va indicato il numero di posti effettivo (come alla licenza di agibilità) o ridotto in funzione delle disposizioni governative (in riferimento all'emergenza sanitaria in corso) finalizzate a mantenere il distanziamento?

R. Nel 2021 il dato capienza sale non rileva ai fini dell'assegnazione del contributo. In sede di compilazione della domanda, la capienza delle sale da inserire è quella effettiva, che verrà considerata alla luce delle disposizioni governative adottate in ragione della emergenza sanitaria in corso.

MATRICOLA INPS EX ENPALS

D. In sede di compilazione della domanda viene richiesta l'attestazione del possesso delle Matricola INPS Ex ENPALS, per lo svolgimento della nostra attività tale matricola non è richiesta poiché ci occupiamo di formazione?

R. È possibile allegare un'autocertificazione laddove la matricola INPS ex ENPALS non sia obbligatoria per lo svolgimento dell'attività oggetto di richiesta di contributo.

REQUISITI

D. Per un soggetto a partecipazione pubblica può presentare una domanda di "nuove istanze" festival?

R. Come indicato all'interno dell'Allegato A, possono inoltrare domanda tutti i soggetti costituiti secondo norme di diritto privato.

CONTRATTI DI LAVORO E P.IVA

D. Un soggetto con partita IVA può essere scritturato?

R. In astratto non sembrerebbe vietato, ferme restando le verifiche del caso sulle disposizioni normative applicate.

INSERIMENTO DATI SU CAPIENZA E SPETTATORI

D. Considerato che gli indicatori 'Capacità di riempimento delle sale' e 'Variazione percentuale del numero di spettatori' (QI) e 'Spettatori' (DQ) non sono considerati ai fini della valutazione dell'importo del contributo e, per i soggetti di cui all'art. 1 del d.M. 31 dicembre 2020, dell'incremento dello stesso ai sensi del comma 6, lettera b) del medesimo articolo, si chiede di motivare la richiesta di inserire i dati che fanno riferimento a tali indicatori in sede di compilazione della domanda.

R. Tutti i campi sono parte integrante della domanda e, in sede di compilazione, è richiesto l'inserimento degli stessi. I dati saranno raccolti dall'Amministrazione per finalità statistiche.

COSTI DI TUTELA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE, IL PERSONALE OSPITATO ED IL PUBBLICO

D. Nella scheda Entrate/Uscite, la voce "Costi di tutela sanitaria per il personale dipendente, il personale ospitato ed il pubblico", inclusa nella sezione "Costi generali", viene anch'essa inserita nel computo del massimale dei Costi generali, fissato al 10% del totale dei costi ammissibili?

R. La voce "Costi di tutela sanitaria per il personale dipendente" non viene considerata nel calcolo per la verifica del raggiungimento del massimale del 10% previsto per i Costi Generali.